

EDITORIALE**PAG. 02****RISOLLEVANDO L'ECONOMIA****PAG. 03****ANCHE IL VATICANO CHIUDE****IN "ROSSO"****PAG. 11****DECRETO GELMINI****PAG. 16****ANCORA TRAPPOLE PER LA PRIVACY:****IL CONCORSO A PREMI****PAG. 22****L'INNOVATIVO SOFTWARE****DELLA PATTUMIERA****PAG. 23****UN NUOVO INDULTO?****PAG. 24****FINANZA UNITA**

Anno XX - Numero 9 - Dicembre 2008

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC

via Milano, 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)

Tel.: 029516912 Fax: 029516913

Via Bolama, 7 - 20126 Milano

www.fimservice.it -info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante**Redattori:** Danilo Zanelli, Dunia Rahwan, Marta Camerotto**Graphic Designer:** Francesca Sarcina**Stampa:** FAENZA INDUSTRIE GRAFICHE

Via Vittime Civili di Guerra, 35 - 48018 Faenza (RA)

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Prezzo di copertina 6,67 euro più contributo stampa libero

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno

essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.9516913

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali.

Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Tel.: 02.9516912 Fax.: 02.9516913

EDITORIALE: PECUNIA NON OLET



Se i tutti i cittadini italiani avessero parimenti a cuore la questione del riciclo dei rifiuti urbani e industriali, i vantaggi alla comunità sarebbero così tangibili da lasciarci a bocca aperta. Cominciando dal problema di dove metterli, e a Napoli ne sanno qualcosa. Se plastica, vetro, carta, metalli, legno e quant'altro finissero negli impianti di riciclo invece che per le strade e nelle discariche a cielo aperto, gli abitanti non ci guadagnerebbe solo in termini di salubrità, ma anche lavorativi. Per far rinascere a nuova vita le materie prime, infatti, serve manodopera che le lavori e le sposti. Altro discorso è l'aspetto ambientale e altro ancora quello economico.

Parlando di soldi, il motore che realmente muove gli investimenti industriali e plasma le nuove politiche finanziarie, il business dei rifiuti è uno dei pochissimi a non risentire della crisi globale, anzi. Prolifera di giorno in giorno. Le stime del Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, parla di un settore del valore di 45 miliardi, pari al 3% del Pil nazionale, e in forte espansione. Piero Perrori, presidente del Consorzio, ricorda che dalla nascita del Conai, dieci anni fa, il volume degli imballaggi riciclati è aumentato del 114% e che solo nel 2007 ben 33 milioni di tonnellate sono state riciclate da vari materiali. Il problema è che in Italia esse provengono principalmente dal Nord mentre al Sud spetta il primato dei più indisciplinati. Nel Settentrione, infatti, sul totale dei rifiuti, il 40% viene riciclato, mentre nel Mezzogiorno solo il 10%, con picchi al ribasso

fino al 6% di regioni come la Sicilia. Proprio al Sud il presidente Perrori vorrebbe incentivare gli industriali a investire in questo settore: in primo luogo perché è un investimento redditizio, e quindi perseguibile per chiunque, ma soprattutto perché così si creerebbero posti di lavoro e si levrebbe la materia prima al traffico illegale dei rifiuti da parte della malavita organizzata. Nel settore, comprensivo di 400 industrie, principalmente di piccola-media grandezza, lavorano infatti già 3.400 operatori e in futuro, se si vorrà scommettere sulle tecnologie ecologiche e rinnovabili, saranno ancora di più. Un esempio al resto del mondo lo hanno dato gli americani. Negli USA, famosi per essere lungimiranti in fatto di economia, il riciclo vale già la bellezza di 250 milioni di dollari; non sono da meno i cugini d'oltralpe, in prima fila con enormi multinazionali.

Infine, i vantaggi tutti verdi. Grazie al recupero dei rifiuti, che in certe zone ha toccato punte di eccellenza quantificabili con il 67% delle merci immesse a consumo, si stanno abbattendo annualmente almeno 5 milioni di tonnellate di CO₂. Questo traguardo è stato raggiunto soprattutto grazie a una serie di accordi stretti con i singoli Comuni, i principali responsabili della sensibilizzazione del cittadino nei confronti delle tematiche di riciclaggio. Anche perché sono gli unici che posso farsi sentire anche attraverso l'uso di mezzi più persuasivi, come multe e tasse. O incentivi, dipende da che parte la si vuole vedere.

Dunia Rahwan

RISOLLEVANDO L'ECONOMIA



Sono tempi duri, ma non bisogna scoraggiarsi. Solo invogliando le famiglie a spendere i pochi soldi in busta paga si evita di far affogare l'economia: se il danaro circola, si genera lavoro e se si genera lavoro, riparte l'economia. A tal proposito, la filosofia politica dell'attuale governo italiano mira a detassare il lavoro straordinario e i premi produttività, riservati ai lavoratori più meritevoli, così da lasciare un margine di guadagno nelle tasche di chi lavora di più e meglio. Clausole più flessibili e comprensibili caratterizzano la circolare n° 59/E del 22 ottobre 2008 Dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche agricole, rivolta alle famiglie.

OGGETTO: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 – “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro” -

Ulteriori chiarimenti

PREMESSA

Facendo seguito alla circolare n. 49 del 2008 della Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa alle misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, si forniscono ulteriori chiarimenti operativi.

1. Applicazione della misura

Occorre in primo luogo ricordare che rientrano nella misura “le somme erogate” per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole fles-

sibili o elastiche nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. Ciò significa che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l'intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario.

Si deve poi ricordare che la misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, l'espressione "somme erogate a livello aziendale" va intesa in senso a-tecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori. Rientrano inoltre nel campo di applicazione della misura anche i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nella ipotesi in cui le somme erogate abbiamo come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione.

2. Lavoro festivo e lavoro notturno

Come già precisato con la circolare n. 49 del 2008, compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 93 del 2008 o siano comunque riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c).

Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa:

le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all'interno dell'orario contrattuale di lavoro (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica);

l'indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del

turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;

le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;

gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente "prevista" come non lavorativa.

3. Banca delle ore

Nelle ipotesi di istituzione della banca ore - che consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni ai lavoro aggiuntive -



può essere oggetto di agevolazione la sola maggiorazione retributiva erogata. Si ricorda infatti che l'agevolazione si applica solo sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura, come avviene nelle ipotesi di fruizione di permessi in luogo del pagamento di ore lavorate in eccedenza.

4. Straordinario forfetizzato e superminimi

Come già chiarito dalla circolare n. 49 del 2008, gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione. La tassazione agevolata – ovviamente in presenza delle condizioni previste dalla normativa riguardo ai due limiti di reddito – si deve riferire all'intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale. E ciò perché in questo caso il regime applicabile è, di regola, quello di cui alla lett. c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008, più che la lett. a), che infatti pare di difficile applicazione soprattutto con riferimento a quel personale non soggetto alla disciplina dell'orario di lavoro.

Considerazioni analoghe si devono sviluppare con riferimento a quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo che spesso sono genericamente definiti "superminimi", "assegni ad personam" o "indennità di funzione e/o mansione", ma che, nell'assoluta maggioranza dei casi, sono erogati anche al fine di compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l'orario normale osservato in azienda. Le somme erogate a livello aziendale, a prescindere dalla denominazione utilizzata, possono usufruire della agevolazione fiscale a condizione ovviamente che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l'orario normale osservato in azienda - in questo caso, si ritiene che l'imposta sostitutiva trovi applicazione alle sole prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario effettuate e retribuite nel periodo considerato - ovvero sia riconducibili alla casistica di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c). Di conseguenza, stante il fatto che, ad esempio, il superminimo può trovare giustificazione anche per ipotesi non legate a prestazioni di straordinario o



per incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, si chiarisce che il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato dalle parti a tali scopi.

In tale senso deve essere inteso il chiarimento fornito con la circolare n. 49 del 2008, secondo il quale "Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale)."

5. Lavoro a tempo parziale

Il regime agevolato di tassazione trova applicazione per le prestazioni di lavoro supplementare e per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. elastiche nel lavoro a tempo parziale (incremento del monte orario concordato), nonché, là dove si integrino le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), anche per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. flessibili (variazione della collocazione oraria). In caso di lavoro supplementare e clausole elastiche a essere sottoposte al regime agevolato sono le somme erogate oltre l'orario stabilito nel contratto. In caso di clausole flessibili o comunque di variazione della collocazione oraria della prestazione a essere sottoposte al regime agevolato sono invece le ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. Per esempio, se l'orario di lavoro è dalle 9.00 alle 13.00 e la variazione dell'orario è dalle 8.00 alle 12.00, a essere sottoposta alla